



ORDINANZA N. 12 DEL 29/04/2019

OGGETTO: Anno Termico 2019. Autorizzazione accensione impianti.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Serra San Bruno, come da allegato A del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., risulta inserito nella zona climatica "E";

Visto il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192*", il quale all'art. 4 comma 2 prevede che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito, nella zona climatica "E", per una durata giornaliera massima di 14 ore nel periodo 15 ottobre – 15 aprile;

Considerato che il comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 prevede che al di fuori dei periodi stabiliti gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Visto l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 il quale, tra le altre cose, prevede che i Sindaci, con propria Ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e di durata giornaliera di attivazione degli impianti termici assicurando immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati;

Considerato altresì che è in atto un abbassamento della temperatura al di sotto delle medie stagionali che sta creando disagi sia negli edifici privati che in quelli pubblici e che tali condizioni climatiche sono previste anche per i prossimi giorni;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito consentendo l'accensione degli impianti termici al fine di rendere adeguata la vivibilità negli edifici pubblici e privati;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

è autorizzata l'accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici fino al 15/05/2019 per un massimo di 3 ore giornaliere.

È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni, fermo restando che la durata di attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 8 e le ore 14 di ogni giorno;

AVVISA CHE

- sarà data diffusione alla presente Ordinanza attraverso la pubblicazione nell'Albo Pretorio On line dell'Ente e nel sito istituzionale dell'Ente;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
- chiunque violi le disposizioni previste nel presente provvedimento è soggetto, ai sensi dell'art. 34 della Legge n. 10/91 e s.m.i., al pagamento di una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 516,46 ed € 2.582,28.

IL SINDACO
dott. Luigi Tassone

